

Allegato all'oggetto n.  
Adunanza del Consiglio regionale in data

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**  
XV LEGISLATURA

**Disegno di legge regionale**

**n. 40**

**Misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**

presentato dalla Giunta regionale

il 4 settembre 2019

*Nuovo testo predisposto dalla III  
Commissione consiliare permanente*



## DISEGNO DI LEGGE

-----

## Art. 1

*(Misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo ai fini della conservazione e della gestione tradizionale dei pascoli di montagna)*

1. Il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di ambiente e risorse naturali, con proprio decreto, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), limitatamente alla specie *Canis lupus*, può autorizzare il prelievo; la cattura o l'uccisione di esemplari di detta specie, a condizione che non esistano altre soluzioni valide e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Tali azioni sono adottate al fine di proteggere la fauna e la flora selvatiche caratteristiche dei pascoli montani, di conservare i relativi habitat naturali, di assicurare la coesistenza degli animali predatori con l'allevamento tradizionale di montagna e di prevenire danni gravi, specificamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente.

2. La Regione trasmette allo Stato le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di

NUOVO TESTO PREDISPOSTO  
DALLA III COMMISSIONE  
CONSILIARE PERMANENTE

-----

## Art. 1

*(Misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo ai fini della conservazione e della gestione tradizionale dei pascoli di montagna)*

1. Il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di ambiente e risorse naturali, con proprio decreto, **sentito il Tavolo tecnico per il monitoraggio e la gestione della specie lupo sul territorio della Valle d'Aosta**, previo parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), limitatamente alla specie *Canis lupus*, può autorizzare la cattura e l'**eventuale abbattimento** di esemplari **monitorati** di detta specie, a condizione che **siano state adottate e monitorate le altre soluzioni alternative** e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Tali **misure** sono adottate al fine di assicurare **l'incolumità di tutti gli abitanti e dei frequentatori, a vario titolo, del territorio regionale**, la coesistenza degli animali predatori con l'allevamento tradizionale di montagna e di prevenire danni gravi, specificatamente all'allevamento e ad altre forme di proprietà, nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente.

2. La Regione trasmette allo Stato, **per il tramite dell'ISPRA**, le informazioni relative all'adempimento

comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Art. 2

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle

degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

**3. La Regione, ai fini dell'attuazione dei decreti del Presidente della Regione di cui al comma 1, si avvale in via esclusiva del Corpo forestale della Valle d'Aosta.**

**4. La Regione, per il tramite della struttura competente in materia di risorse naturali, in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso, il Parco naturale del Mont Avic e di Enti già coinvolti in specifici progetti europei e nazionali, promuove un'ampia e articolata azione informativa e formativa di conoscenza degli aspetti etologici ed ecologici della specie lupo e della possibile convivenza con la stessa, indirizzata in particolare ai gestori di aziende zootecniche, ai conduttori di alpeggio, agli escursionisti e ai turisti e, più in generale, a tutta la popolazione. A tale scopo prevede momenti di formazione dedicati e campagne informative specifiche.**

Art. 2

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle

d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.